



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VERBALE DI ACCORDO

In data 15 luglio 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro On. Roberto Maroni, assistito dalle Direzioni Generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelli e cuoio ed accessori della moda della Regione Abruzzo.

Hanno partecipato:

- Regione Abruzzo – Assessore al lavoro – Assessore alle attività produttive *Roberto Maroni*
- Provincia di Pescara *Roberto Maroni*
- Provincia dell'Aquila *Roberto Maroni*
- Provincia di Teramo *Roberto Maroni*
- Confindustria *Roberto Maroni*
- Confartigianato *Roberto Maroni*
- CGIL *Roberto Maroni*
- CISL *Roberto Maroni*
- UIL *Roberto Maroni*
- FEMCA CISL *Roberto Maroni*
- Direzione regionale del lavoro *Roberto Maroni*
- INPS Nazionale e regionale *Roberto Maroni*
- ITALIA LAVORO *Roberto Maroni*

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelli, cuoio ed accessori della moda che colpisce le aziende ubicate nella Regione Abruzzo con pesanti ricadute sull'occupazione;

Considerata la necessità di attuare il programma di politiche attive del lavoro, in applicazione dell'Accordo per il rilancio del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelli e cuoio ed accessori della moda sottoscritto presso la Regione

Roberto Maroni

Abruzzo in data 17 giugno 2005 ed allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto applicabile l'articolo 1, co. 155 della Legge 30.12.2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, co, 2 lett. b) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 e dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, ai fini:

- della concessione e/o della proroga, in deroga alla vigente normativa dei trattamenti di CIGS o di mobilità alle imprese artigiane, alle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, appartenenti al settore citato, ubicate nella Regione Abruzzo;

Le parti concordano quanto segue:

- 1) Il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità può essere erogato, prioritariamente, in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art.12, commi 1 e 2, della legge 223/91) o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, ubicate nella Regione Abruzzo ed appartenenti al settore di cui in premessa.
- 2) In via subordinata, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato o prorogato alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Può essere, altresì, prorogato il trattamento di mobilità.
- 3) Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS le imprese artigiane e quelle industriali faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge 164 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione Abruzzo svolgerà l'esame congiunto.
- 4) Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS le imprese artigiane aderenti all'EBRART svolgeranno la consultazione sindacale con le modalità in vigore presso lo stesso Ente.
- 5) Le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate alla Direzione Regionale del Lavoro che procederà, previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, ad autorizzare l'INPS territorialmente competente ad erogare i relativi trattamenti. Le domande di CIGS saranno inviate anche alla Regione Abruzzo. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente alla DRL e all'INPS territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.

- 6) I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del presente verbale devono avere 90 giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.
- 7) I trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui ai punti 1 e 2 possono essere concessi nel limite di spesa di 6 milioni di euro.
- 8) La ripartizione delle risorse sarà definita con accordo territoriale da stipularsi presso la regione Abruzzo. In tale sede saranno concordati anche i criteri di priorità di erogazione, la durata massima per aziende e lavoratori, nonché i codici ATECO identificativi della aziende aventi diritto.
- 9) Le istanze dei trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla sede INPS competente per territorio e, per conoscenza, alla Regione Abruzzo.
- 10) L'erogazione del trattamento di CIGS o di mobilità ai sensi dell'art.1, comma 155, della legge n.311/2004 è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della Regione.
- 11) La Regione Abruzzo, d'intesa con le parti sociali, si attiverà per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni previste nell'Accordo sottoscritto in data 17 giugno 2005.

Il Ministro On Roberto Maroni , alla luce delle previsioni dell'art.1, comma 155 della legge 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ritiene che quanto sopra concordato risponda alle gravi esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi. Il Ministro inoltre continuerà a tenere nella massima considerazione la gravità della situazione del settore nell'ambito di specifiche future disponibilità.

Letto, confermato, sottoscritto













